

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)661

Vol. 1978/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

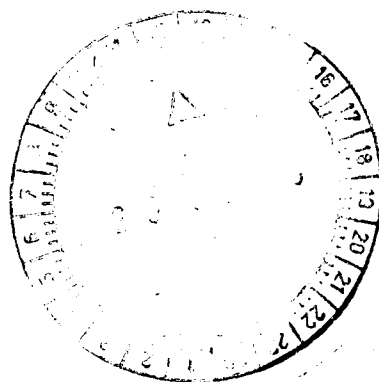
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 661 def.

Bruxelles, 21 novembre 1978

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
SULLO SVILUPPO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA



COM(78) 661 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
SULLO SVILUPPO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

La Commissione ha presentato al Consiglio varie proposte di sviluppo della politica comune della pesca. Sin dalla fine del 1977 essa ha trasmesso al Consiglio un'intera serie di progetti, comprendente :

- una proposta di regolamento di base (COM(78)5 def.), una proposta di regolamento sulle misure di conservazione (COM(78)635 def.), una proposta di regolamento sulle misure di controllo (COM(78)8 def. e COM(78)622 def.), una proposta di regolamento in materia di TAC e contingenti di cattura per il 1978 (COM(78)173 def.), una proposta di direttiva riguardante azioni immediate adattamento delle capacità di pesca (COM(78)543 def. e COM(78)247 def.), nonché una proposta di regolamento relativo ad una comune misura per la ristrutturazione della pesca costiera artigianale (COM(78)247 def.).

La Commissione ha pure sottoposto al Consiglio un progetto di risoluzione concernante l'instaurazione di programmi di pesca (COM(78)39 def.) e sta elaborando una proposta di regolamento in materia di TAC e contingenti di cattura per il 1979.

Nel dare l'ultimo ritocco ai documenti sopra citati prima di inoltrarli al Consiglio, La Commissione ha colto l'occasione per apportare alcune correzioni giudicate necessarie e per aggiungere o migliorare alcuni punti particolari; ciò non implica tuttavia alcuna modifica sostanziale.

Tutti questi argomenti si sono trovati all'ordine del giorno del Consiglio in numerose riunioni. Dalle discussioni tenutesi in seno al Consiglio o ai suoi gruppi di lavoro, è emerso che un accordo è possibile sulla massima parte degli elementi proposti, sebbene si sia ancora pervenuti a un accordo definitivo su tutti gli elementi.

La Commissione ritiene che per la grande maggioranza degli elementi principali sia possibile giungere ad un accordo a livello ufficiale, non appena alcuni problemi di particolare rilievo abbiano trovato una soluzione politica in seno al Consiglio. La Commissione è quindi perfettamente consapevole che i punti specifici sotto elencati non sono le uniche difficoltà ancora in sospeso, ma è convinta che le altre questioni non risolte che non figurano qui di seguito non siano idonee ad essere trattate dai Ministri in sede di primo esame, sicché essi dovrebbero per ora concentrare la loro attenzione soltanto sugli importanti problemi esposti in appresso ai punti I-IV.

Al Consiglio verranno inoltre presentate le relazioni del COREPER su numerosi argomenti, fra cui le misure di conservazione e di controllo e l'esercizio dei diritti tradizionali..

I. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (regolamento di base COM(78)5 def.).

1. L'Articolo 4, paragrafo 3, del progetto di regolamento di base stabilisce alcuni criteri generali per la ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri. Questi criteri si ispirano alle risoluzioni del Consiglio del 3 novembre 1976 (Risoluzione dell'Aia), nonché al principio dei volumi di pesca tradizionali. Nell'elaborare le proprie proposte di TAC e contingenti di cattura per il 1979, la Commissione si fonderà su tali criteri; ciò non le impedisce però di formulare sin d'ora le seguenti osservazioni.

2. TAC

La Commissione basa le sue proposte ufficiali in materia di TAC sui più validi pareri scientifici in suo possesso. Nella massima parte dei casi si tratta di raccomandazioni espresse da un gruppo di studiosi che nel settembre 1978, su incarico degli Stati membri, hanno messo le loro attività al servizio della Commissione e le cui conclusioni, fondate a loro volta su precedenti raccomandazioni del CIEM, figurano nella relazione di carattere riservato inviata agli Stati membri il 30 ottobre 1978. Successivamente si sono avute raccomandazioni del CIEM (ad es. merluzzo bianco nelle zone IIIa e IV) o di altri organismi (ad es. gamberetti nella zona ICNAF 0-1). Per un certo numero di popolazioni miste, le TAC definitive devono essere calcolate d'intesa con i paesi terzi interessati, mentre per qualche altra popolazione vengono fissate TAC protettive o viene mantenuto lo statu quo (TAC invariate), sia che ci si basi sui risultati di pesca effettivi (ad es. merluzzo nero nella zona VII, passera di mare nella zona VIa), sia che vengano stabilite TAC atte ad impedire il dumping.

3. Quantitativi riservati ai paesi terzi.

Poiché i negoziati coi i paesi terzi sono tuttora in corso, la Commissione non è ancora in grado d'indicare con precisione, per tutti i casi, i quantitativi di ciascuna popolazione disponibili per gli Stati membri nel 1979; ciò vale sia per la zona comunitaria, sia per le zone dei paesi terzi. La Commissione fonderà pertanto i propri lavori preparatori su previsioni prudenti per quanto riguarda il volume disponibile per la Comunità nel 1979, dopo che saranno stati definiti quantitativi da riservare ai paesi terzi.

4. A giudizio della Commissione, è importante che le percentuali vengano discusse non nel contesto delle TAC, bensì nel contesto dei quantitativi disponibili per la Comunità. Tali quantitativi sarebbero equivalenti alle TAC, qualora delle popolazioni si trovassero integralmente in acque comunitarie alle quali non avesse accesso alcun paese terzo. In tutti gli altri casi, qualsiasi calcolo o richiesta in cui le percentuali venissero considerate nel contesto delle TAC non potrebbe tener conto dei quantitativi riservati ai paesi terzi, il che rischierebbe d'impedire una chiara valutazione delle quantità realmente assegnabili agli Stati membri.

5. Criteri d'assegnazione

A giudizio della Commissione, i criteri di ripartizione fra gli Stati membri delle risorse ittiche comunitarie devono ispirarsi a tre considerazioni principali: 1) attenersi ai volumi di pesca tradizionali, per evitare inutili modifiche o rotture dei vecchi schemi di pesca; 2) essere conformi alle esigenze delle regioni la cui economia è basata sulla pesca; 3) contribuire a risolvere i problemi originati dalle modifiche recentemente introdotte negli schemi di pesca delle flottiglie pescherecce degli Stati membri, come ad esempio i problemi suscitati dai mutamenti subentrati nel contesto internazionale delle attività alieutiche.

La Commissione si rende perfettamente conto che tali considerazioni sono, in certa misura, contraddittorie e che, in casi specifici, l'una deve prevalere sull'altra, ma ritiene che una politica di assegnazione fondata sugli elementi illustrati in appresso possa instaurare un sufficiente equilibrio fra le considerazioni stesse. In tale contesto, la Commissione fa osservare che i criteri di ripartizione sotto esposti rappresentano solo uno dei vari elementi che possono rispondere alle considerazioni di cui sopra e - più particolarmente - venire incontro alle esigenze di talune regioni. Va pure notato che i risultati effettivi dell'applicazione dei criteri sotto indicati, espressi proporzionalmente all'importanza dei vari Stati membri in rapporto alle singole popolazioni ittiche, varieranno in funzione delle modifiche apportate alle TAC.

6. Un criterio basilare è quello dei volumi di pesca tradizionali, che secondo la Commissione rispecchiano fedelmente i vecchi schemi di pesca. Nelle circostanze attuali, però, la pura e semplice applicazione di questo criterio non sarebbe soddisfacente, in quanto esso non riflette in misura

sufficiente le modifiche subentrate negli schemi di pesca in seguito, ad esempio a mutamenti nel contesto internazionale delle attività pescherecce.

7. Oltre al criterio dei volumi di pesca, la Commissione ha perciò tenuto conto, nelle sue proposte del 1978 modificate in gennaio ed in seguito, di un criterio supplementare: quello delle perdite nelle acque dei paesi terzi. Le modifiche subentrate nel contesto internazionale delle attività pescherecce hanno realmente avuto conseguenze di rilievo per la Comunità in genere ed alcuni Stati membri in particolare (COM(77) 635 finale + SEC(77)4154). La Commissione resta del parere che nel definire la politica di assegnazione, occorra, in nome della solidarietà comunitaria, tener conto di tali conseguenze e adotta perciò questo criterio.

8. Il Consiglio ha già formalmente riconosciuto che, in varie regioni della Comunità, la pesca rappresenta la principale risorsa della popolazione locale. Conformemente alle finalità espresse dal Consiglio, in particolare nell'allegato VII delle Risoluzioni del 3 novembre 1976 (Risoluzioni dell'Aia), la Commissione terrà conto della situazione eccezionale dei pescatori della Groenlandia, della volontà del Consiglio di garantire al settore della pesca irlandese uno sviluppo graduale ma costante, in base al programma di sviluppo dell'industria peschereccia nazionale presentato dal Governo di Dublino, nonché del riconoscimento, da parte del Consiglio, della necessità di prendere in considerazione le esigenze vitali delle popolazioni costiere che dipendono in particolar modo dalla pesca in alcune zone del Regno Unito.

9. Pur basandosi sui suddetti criteri in materia di assegnazione, la Commissione è consapevole del fatto che futuri potenziali mutamenti in ordine economico, sociale o tecnologico nell'ambito dell'industria peschereccia non devono essere ostacolati da formulazioni eccessivamente rigide. Va inoltre tenuto debitamente conto di un armonico e costante sviluppo dell'industria peschereccia comunitaria. Pertanto, benché secondo i criteri attuali le assegnazioni vengano fatte sulla base di quote percentuali per loro natura stabili, queste verranno influenzate, tra l'altro, da una maggior produzione, in quanto le rigide limitazioni di cattura e le altre misure di conservazione e di controllo proposte dalla Commissione sono destinate a produrre effetti a lungo termine.

10. Una certa flessibilità è ovviamente necessaria per far fronte alle situazioni che verranno a crearsi nell'eventualità della ricostituzione di determinate importanti popolazioni, ad esempio quella delle aringhe. Ciò può rendere necessaria una revisione della distribuzione dei sostituti qual lo sgombrò. In altri casi, una graduale variazione della distribuzione percentuale tra Stati membri potrebbe essere giustificata nella misura in cui le condizioni attuali delle popolazioni non consentono di tenere sufficientemente conto di determinati criteri o esigenze - ad esempio, mutate possibilità di pesca nelle acque dei paesi terzi o nelle acque comunitarie da parte dei paesi terzi, problemi regionali in zone non contemplate dalle Risoluzioni dell'Aia, ecc. Tali variazioni graduali della distribuzione percentuale - attuate secondo un'adeguata formula d'incremento - potrebbero essere opportune anche in alcuni casi specifici in cui determinati gruppi di pescatori abbiano sostenuto oneri particolari nel processo di ricostituzione delle popolazioni in causa.

11. La Commissione ritiene tuttavia che una formula d'incremento debba essere applicata soltanto nel caso di determinate importanti popolazioni per le quali è prevedibile un aumento di un certo rilievo a seguito della politica di conservazione. La sua applicazione va limitata nel tempo e nella sostanza onde non alterare completamente gli schemi generali di pesca e i suoi effetti vanno annullati qualora si osservi una diminuzione della popolazione che abbia formato oggetto di una formula d'incremento. Sarebbe inopportuno applicare la formula d'incremento alle piccole popolazioni che hanno raggiunto o stanno per raggiungere la produzione ottimale, sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, applicarla alle popolazioni miste controllate tanto dai paesi terzi quanto dalla Comunità.

12. Come nel caso delle osservazioni di fondo esposte al paragrafo 5, l'applicazione dei criteri suddetti darà luogo in determinati casi a contrasti o a situazioni anomali. L'applicazione dei vari elementi risultati dalle Risoluzioni dell'Aia - che in pratica si applicheranno, in una certa misura, a diverse parti delle zone di pesca comunitarie - non lascerà alcuna possibilità di pesca, nel caso di TAC limitata, ai pescatori di altre regioni. Talvolta le TAC non consentiranno nemmeno di applicare pienamente le Risoluzioni dell'Aia. La Commissione ritiene pertanto che un'impostazione più completa del problema rispetto a quella proposta nel 1978 sarà opportuna non solo per l'attuazione delle Risoluzioni dell'Aia ma anche per quanto riguarda il problema generale delle assegnazioni.

13. Diritti tradizionali

Gli articoli 6 e 7 del progetto di regolamento di base prevedono la possibilità di estendere i principi enunciato agli articoli 100 e 101 dell'atto di adesione e di prorogarne la validità oltre il 31 dicembre 1982. Detti articoli 6 e 7 sollevano quindi il problema dell'esercizio dei diritti di pesca tradizionali entro il limite di 12 miglia dalle linee di base.

14. Esercizio dei diritti tradizionali

La Commissione mantiene le proprie proposte, che considera conformi ai principi generali dei Trattati. Essa fa tuttavia osservare che il concetto "diritti di pesca speciali" cui fa riferimento l'articolo 6 non ha ancora ricevuto una definizione precisa, sicché il Consiglio potrebbe eventualmente esaminare la questione per darle un'impostazione più rigorosa; ad esempio, l'esercizio dei diritti di pesca speciali potrebbe essere definito nei suoi aspetti quantitativi, geografici, stagionali ed altri; a sua volta, ciò servirebbe di base per disciplinare l'esercizio dei diritti tradizionali nella misura necessaria ad evitare conflitti con le finalità dell'articolo 6, paragrafo 1, il quale tratta dei "pescherecci che esercitano tradizionalmente la loro attività in quelle acque e che operano a partire da porti situati lungo le coste locali."

15. La Commissione ricorda che, nel suo progetto di risoluzione del 30 gennaio (COM(78)39 def.), essa ravvisava nei programmi di pesca un mezzo per disciplinare -se necessario - su basi di reciprocità il ricorso ai diritti di pesca speciali e l'esercizio della pesca costiera tradizionale.

II. Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

16. Clausola di salvaguardia

La Commissione, avendo proposto una clausola di salvaguardia in base alle quali suo Stato membro sarebbe autorizzato, in determinate circostanze, a prendere misure di conservazione d'emergenza, ritiene particolarmente importante alla luce di una biennale esperienza nell'applicazione dell'allegato VI delle Risoluzioni dell'Aia, che siffatta clausola sia saldamente inserita nel sistema istituzionale della Comunità e che qualsiasi azione eventualmente decisa da uno Stato membro in virtù della clausola stessa venga attuata secondo le procedure comunitarie illustrate all'articolo 17 del progetto riveduto di regolamento sulle misure di conservazione.

IV. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a talune azioni immediate di adattamento delle capacità nel settore della pesca e proposta di regolamento del Consiglio relativo a una misura comune di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

19. I due quesiti di base sono i seguenti : in rapporto al primo progetto se il Consiglio sia d'accordo affinché venga adottata un'ampia gamma di misure comunitarie per aiutare l'industria ad adeguarsi alla nuova situazione, con il contributo finanziario della Comunità, e in rapporto al secondo progetto, se il Consiglio approvi l'avvio di un'azione comune per ristrutturare la pesca costiera e promuovere l'acquicoltura. Anche presumendo una risposta positiva in entrambi i casi, sussistono nei due progetti alcuni punti sostanziali che richiedono un'analisi più approfondita a livello ufficiale, in sede di primo esame.

20. La Commissione fa tuttavia presente che le misure strutturali progettate sono strettamente connesse con le sue proposte in materia di risorse alieutiche e che negli ultimi anni si è sempre più avvertita la necessità di una politica strutturale coerente. E' quindi imperativo che il Consiglio decida al riguardo entro i più brevi termini.

17. Zona di ripopolamento del merluzzo norvegese

L'estensione della zona in cui è vietata la pesca del merluzzo norvegese mediante reti a maglie piccole dipende sostanzialmente da una scelta fra le esigenze della pesca per il consumo umano e quelle della pesca a scopi industriali, poiché nessuna delle specie implicate (soprattutto gli eglefini, i merlani e i merluzzi norvegesi) si trova in pericolo di estinzione. La Commissione ha invitato il CIEM ad aggiornare e ampliare la sua precedente relazione su tale materia in base a termini di riferimento concordati in seno al gruppo di studiosi degli Stati membri riunitosi a Bruxelles in settembre. Poiché la relazione del CIEM non sarà disponibile prima del febbraio 1979, il Consiglio è pregato di discutere questo problema in base alle presenti proposte della Commissione.

III. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure di controllo delle attività dei pescherecci comunitari e progetto di risoluzione del Consiglio concernente l'istituzione di programmi di pesca.

18. Programmi di pesca

Gli articoli 12 e 13 di tale progetto di regolamento conferiscono la facoltà generale - in base a vari criteri tuttora in discussione - di controllare le attività pescherecce tramite il ricorso ai programmi di pesca. Nel progetto di risoluzione del Consiglio concernente l'istituzione di programmi di pesca sono esposti in modo particolareggiato i relativi criteri, modalità di applicazione, ecc. I programmi di pesca possono essere applicati, come già si è detto, in relazione all'esercizio dei diritti di pesca tradizionali, ma potrebbero essere pure applicati su basi più ampie in varie parti della zona comunitaria; la Commissione ritiene infatti che una politica della pesca coerente, la quale abbracci tutti gli aspetti di tale attività, possa eventualmente favorire in futuro un'applicazione più vasta di diversi tipi di programmi di pesca. La Commissione fa presente che questi programmi, i quali devono rispettare la normativa comunitaria ed i principi generali dei Trattati, costituiscono a suo parere un utile strumento, atto a potenziare il controllo delle disposizioni riguardanti la gestione delle risorse alieutiche e idoneo, pertanto, a favorire un armonico sviluppo dei vari tipi di pesca nella zona comunitaria. La Commissione richiama inoltre l'attenzione sul fatto che ad essa sola, operante in nome e per conto della Comunità, incombe la responsabilità di elaborare e gestire ogni singolo programma di pesca, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.